

COMUNE DI BORGIO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **34** DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. 23.06.2011, N. 118.

L'anno duemilaventisei, addì diciannove del mese di marzo, alle ore 17.30
nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

SARTORI RENATO
LEOTTI GIUSEPPE
ZULBERTI ALESSANDRA
POLETTI ELEONORA

Assente: Spada Roberto (giustificato).

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Sartori Renato,
nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza dichiara aperta la
trattazione dell'argomento previsto nell'ordine del giorno diramato con
prot. n. 2335 del 19.03.2026.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011, N.
118.

Il Sindaco Renato Sartori relaziona sul punto posto all'ordine del giorno.

Premesso che con D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione; ai sensi dell'art. 3 del citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m., la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

i crediti di dubbia e difficile esazione;

i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;

i debiti insussistenti o prescritti;

i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 23.12.2025 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 23.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e la nota integrativa.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 dd. 29.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 05.03.2026, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione per il triennio 2026/2028 (P.I.A.O.).

Richiamati il decreto sindacale n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi e n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei sostituti responsabili.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e per quanto sopra evidenziato, al completamento del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e/o variazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.).

Viste e richiamate in atti, per quanto sopra esposto, le determinazioni adottate nei mesi di febbraio 2026 dai Responsabili di servizio (e/o sostituti) ai sensi del vigente regolamento di contabilità ed aventi ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi suddivisi per area di competenza.

Dato atto che i vari servizi comunali, sulla base delle determinazioni sopra specificate, hanno riaccertato i residui attivi e passivi in ossequio al principio della competenza finanziaria stabilendo:

la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
l'esigibilità e il corrispondente esercizio di re-imputazione per i movimenti non scaduti.

Ritenuto opportuno specificare che l'analisi e convalida dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 avvenute con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità da parte di ogni responsabile di servizio confluiranno nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2025; le operazioni di riaccertamento ordinario vengono dettagliatamente sviluppate negli elaborati contabili appositamente predisposti e di seguito elencati:

Allegato A - Elenco dei residui attivi e passivi cancellati e re-imputati sull'esercizio 2026;

Allegato D - Elenco degli accertamenti al 31.12.2025;

Allegato E - Elenco degli impegni al 31.12.2025;

Allegato F - Elenco dei residui attivi totalmente o parzialmente eliminati al 31.12.2025 per insussistenza o inesigibilità;

Allegato G - Elenco dei residui attivi rideterminati al 31.12.2025;

Allegato H - Elenco dei residui passivi totalmente o parzialmente eliminati al 31.12.2025 per insussistenza.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 165 dd. 11.09.2025 ad oggetto: "VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' FRA STANZIAMENTI DELLE SPESE ED ENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000, COMMA 5 QUATER. ISTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE ES. FIN. 2026" mediante la quale è stato istituito, per le motivazioni in essa riportate, la posta del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per € 96.783,30 sull'annualità 2026 del bilancio di previsione 2025/2027.

Considerato necessario procedere all'incremento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, del Fondo pluriennale vincolato (FPV), al fine di consentire la re-imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi; in particolare, con il presente provvedimento vengono cancellati e re-imputati residui passivi di spesa c/capitale e pertanto il Fondo pluriennale risulta così costituito (Allegato A):

<u>INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE</u>	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Incremento del FPV di parte corrente Differenza = F.P.V. di parte corrente Entrata 2026 (Posta già iscritta a bilancio fin. 2026/2028 in conto annualità 2026 in forza della determinazione serv. Fin. n. 165 dd. 11.09.2025 per € 96.783,30)	<u>Euro 0,00</u>
<u>INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE</u>	

Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati (allegato A per la parte capitale)	Euro 2.060.774,70
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati (allegato A)	Euro 2.044.344,15
Incremento del FPV di parte capitale Differenza = F.P.V. di parte capitale Entrata 2026	Euro 16.430,55

Viste le conseguenti variazioni ai bilanci finanziari 2025-2027 e 2026-2028 come evidenziate rispettivamente agli Allegati B parte 1^ e 2^ e C) integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Richiamato il principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale la deliberazione di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Preso in considerazione quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.lgs. 118/2011, modificato con D.M. 04.08.2016 e rilevato in particolare che "(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Dato atto, per quanto sopra esposto, che sono state rilevate economie di spesa su impegni di parte corrente e capitale nelle risultanze contabili sotto riportate ed indicate in dettaglio all'Allegato I) parte 1^ e 2^:

- Economie di spesa su impegni di parte corrente iscritti a competenza 2025 e finanziati dal FPV: Euro 6.099,37;
- Economie di spesa su impegni di parte capitale iscritti a competenza 2025 e finanziati dal FPV: Euro 614.472,18.

Ritenuto pertanto di dichiarare fin da ora la indisponibilità delle quote di FPV di parte corrente e di parte capitale per totali Euro 620.571,55 con conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione;

Visto il parere/verbale favorevole dell'Organo di revisione reso il 13.03.2026 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011, acquisito a protocollo il 13.03.2026 con il n. 2187/A.

Valutato di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., in modo da assicurare il rispetto della tempistica prevista per l'iter di approvazione del rendiconto di gestione 2025 e per poter effettuare la immediata re-imputazione a bilancio 2026/2028 di tutte quelle spese di imminente esigibilità.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il

parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm..

Richiamato il D.L. n. 124/2019 "Decreto Fiscale" convertito in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019) ed in particolare quanto previsto dall'art. 57 comma 2-quater che testualmente recita: "Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata".

Visto il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e per quanto in premessa riportato, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio finanziario 2025 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2025, come desumibili dagli Allegati da A) a I) che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di incrementare, al fine di consentire la re-imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell'esercizio 2026, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte capitale per Euro 16.430,55, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e re-imputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e re-imputati, che, come da Allegato A), risulta così costituito:

INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati	Euro 0,00

Incremento del FPV di parte corrente Differenza = F.P.V. di parte corrente Entrata 2026 (Posta già iscritta a bilancio fin. 2026/2028 in conto annualità 2026 in forza della determinazione serv. Fin. n. 165 dd. 11.09.2025 per € 96.783,30)	Euro 0,00
INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati (allegato A per la parte capitale)	Euro 2.060.774,70
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e re-imputati (allegato A)	Euro 2.044.344,15
Incremento del FPV di parte capitale Differenza = F.P.V. di parte capitale Entrata 2026	Euro 16.430,55

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti dei bilanci di previsione 2025-2027 e 2026-2028, come risultanti dagli Allegati B e C-parte 1^ e parte 2^.
4. Di procedere contestualmente con la re-imputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'Allegato A.
5. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2025.
6. Di dare atto, per quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2-quater del D.L. n. 124/2019 "Decreto Fiscale" convertito in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019), che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Tesoriere comunale.
7. Di comunicare l'adozione della presente deliberazione ai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 13, comma 4 del vigente regolamento di contabilità pubblicando il presente provvedimento e allegati nell'area riservata di cui al link: <https://archivio-borgochiese.openpa.opencontent.io/Sezioni-politiche/Consiglio-Comunale> per la durata pari a quella di pubblicazione della deliberazione all'Albo telematico comunale e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente di cui al link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-preventivo/Bilancio-del-2025-2027> e <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-preventivo/Bilancio-del-2026-2028>
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge e per le ragioni d'urgenza evidenziate in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
9. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la

presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

-

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni Lara